



21596/12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Insinuazione
ultratardiva.
Sospensione
termini.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15099/2010

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Presidente -
 Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
 Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
 Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
 Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Cron. 21596

Rep. C.F.

Ud. 31/10/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15099-2010 proposto da:

FALLIMENTO DE LUCA PRONTO MODA S.R.L. (C.F.
 02020040784), in persona del Curatore dott. ANDREA
 MANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
 SETTEMBRE 3, presso l'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA,
 rappresentato e difeso dall'avvocato NARDO GIULIO
 NICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

2012

1579

- **ricorrente** -

contro

EQUITALIA - E.TR. S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso l'avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa
dall'avvocato FIERTLER GIUSEPPE, giusta procura a
margine del controricorso;


- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA,
depositato il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato NARDO che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AUG 2 R', written in a cursive style.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- In data 3.4.2007 è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento della s.r.l. De Luca Pronto Moda dal giudice delegato del Tribunale di Cosenza.

In data 14.5.2008 la s.p.a. ETR Equitalia ha presentato domanda di ammissione tardiva al passivo del predetto fallimento e il giudice delegato ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall.

Contro il decreto del giudice delegato la s.p.a. ETR Equitalia ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 99 l. fall. e il Tribunale di Cosenza, riqualificata l'opposizione come reclamo ex art. 26 l. fall. perché, pur essendo stato reso il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza di verifica, il curatore non si era espresso sulla domanda per il decorso del termine annuale, ha accolto il ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile al termine di cui all'art. 101 l. fall. la sospensione dei termini durante il periodo feriale e, accertato che la domanda era stata proposta prima del decorso del termine annuale, ha "revocato" il decreto del giudice delegato e ha rimesso gli atti a quest'ultimo <<per fissare l'udienza in cui



procedere all'esame dell'istanza di insinuazione al passivo depositata>> dalla s.p.a. ETR Equitalia.

Contro il decreto del tribunale la curatela del fallimento della s.r.l. "De Luca Pronto Moda" ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la società creditrice intimata.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 99 l. fall. deducendo la nullità per abnormità del decreto impugnato nella parte in cui ha riqualificato l'opposizione allo stato passivo come reclamo con la conseguente statuizione di rimessione delle parti dinanzi al giudice delegato.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 26, 99 l. fall. e 112 c.p.c. lamentando che il tribunale (con provvedimento abnorme) non abbia deciso nel merito, rimettendo gli atti al giudice delegato.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 92-101 l. fall. Deduce che il provvedimento del giudice delegato equivaleva a pronuncia di rigetto. Rimettendo le parti dinanzi a tale organo il tribunale avrebbe imposto al g.d. di pronunciare un provvedimento



giuridicamente inesistente per carenza assoluta del potere di emetterlo.

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la <<nullità del decreto del tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 l. fall.>>. Deduce l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di cui all'art. 101 l. fall. perché la presentazione della domanda tardiva non costituisce attività processuale e la relativa domanda può essere presentata anche dalla parte senza assistenza del difensore.

2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia la <<nullità del decreto del Tribunale di Cosenza per violazione dell'art. 99, comma 10, l. fall. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e per omessa decisione su un fatto decisivo della controversia>>. Deduce che il tribunale non avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al giudice delegato ma avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia.

3.1.- E' preliminare l'esame del quarto motivo di ricorso perché il suo accoglimento potrebbe comportare la decisione nel merito della controversia con la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva.

Il motivo è infondato.



Invero, questa Corte (Sez. 1, 24 luglio 2012 n. 12960) ha già avuto modo di evidenziare, per ciò che attiene in genere all'accertamento del passivo, che:

- Il procedimento di accertamento del passivo prende avvio sin dalla sentenza dichiarativa del fallimento, con la quale, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, nn. 4) e 5), il Tribunale, rispettivamente, stabilisce la data dell'adunanza - da tenersi entro il termine, perentorio, di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza (o di centottanta giorni nel caso di particolare complessità della procedura) - ed assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del fallito il termine, anch'esso perentorio, di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

- Il procedimento trova poi specifica disciplina nel capo 5° del titolo 2° della legge, nel quale è inserito l'art. 93, il cui comma 1 ribadisce che la domanda di ammissione di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare.....entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

- Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine (od entrambi) non siano soggetti al periodo di sospensione



feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari (Cass. n. 2706/09).

- La data dell'adunanza non è indifferente per i creditori, in quanto segna il dies a quo della decorrenza a ritroso del termine (di almeno trenta giorni prima) per il deposito delle domande di ammissione, oltrepassato il quale le domande presentate sono considerate tardive (L. Fall., art. 101, comma 1);

- Quanto al termine per la presentazione della domanda di ammissione, non appare condivisibile l'argomento fondato sull'esclusione della sua natura processuale siccome previsto a pena di decadenza e sulla natura di attività preparatoria alla successiva fase di verifica perché, a



partire dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 40 del 1985 e 49 del 1990 (che hanno, rispettivamente, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 742 del 1969, art. 1 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed all'identico termine previsto per l'impugnazione delle delibere condominiali) si è andata affermando nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui la locuzione "termini processuali", ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. La nozione di termine processuale, pertanto, non può più ritenersi limitata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del giudizio, ma deve intendersi estesa, in base ad una regola ermeneutica di portata generale, anche ai termini entro i quali il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino altra forma di tutela del proprio diritto (Cass. nn. 6097/90, 22366/07 cit.).

- La riconosciuta natura decadenziale del termine di cui alla L. Fall., art. 93, comma 1, non ne comporta, d'altro canto, il carattere sostanziale, in quanto alla mancata

presentazione della domanda non consegue la perdita de diritto di credito, che il creditore potrà ancora far valere in via tardiva o, eventualmente, contro il fallito tornato in bonis.

- Gli effetti sostanziali della domanda di ammissione sono peraltro stabiliti dalla L. Fall., art. 94 e la natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, già affermata da questa Corte già nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (fra molte, Cass. nn. 18935/03, 664/97) risulta indubbiamente accresciuta a seguito delle modifiche apportate al procedimento dal predetto decreto, e dal c.d. Decreto Correttivo n. 169 del 2007.

- Non contrasta, infine, con l'inquadrabilità del procedimento di verifica fra quelli a carattere contenzioso, fondati sul principio del contraddittorio, il fatto che esso non contempra la necessità della difesa tecnica: è stato, in proposito, correttamente rilevato in dottrina che il nostro ordinamento conosce altri tipi di controversie (quelle di cui all'art. 82 c.p.c., che si svolgono dinanzi al giudice di pace, nonché quelle di cui all'art. 417 c.p.c., comma 1) che, pur avendo sicura natura giurisdizionale contenziosa, prevedono la



possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente.

Deve dunque concludersi che il termine processuale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere proposta la domanda di ammissione allo stato passivo, che si inserisce in un procedimento endofallimentare soggetto a sospensione nel periodo feriale ed introduce nel suo ambito un sub-procedimento a carattere contenzioso, è anch'esso soggetto a sospensione.

Gli argomenti - innanzi sintetizzati - che depongono per l'applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale alla fase tempestiva dell'accertamento del passivo non possono non valere anche per il sub-procedimento di cui all'art. 101 l. fall., tenuto conto che esso <<si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95>> (art. 101, comma 2, l. fall.) e che la sanzione di inammissibilità sancita per la c.d. domanda ultratardiva costituisce una ragione più pregnante per non comprimere ingiustificatamente il diritto dei creditori ad avvalersi della difesa tecnica, posto che la ratio dell'istituto della sospensione risiede nella necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati (C. Cost. nn. 255/87, 49/90), anche in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte (C.Cost. n. 380/92).



In proposito, giova ricordare che di recente si è ribadito che, <<attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa>> (Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 11/11/2011).

Il motivo, dunque, è infondato, dovendo ritenersi che al termine annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l. fall. si applichi la sospensione dei termini nel periodo feriale disposta dalla l. n. 742/1969.

3.2.- Le restanti censure - del resto sovrapponibili - possono essere esaminate congiuntamente, riferendosi tutte all'errata qualificazione del ricorso proposto dalla resistente e alle conseguenze dell'accoglimento di esso tratte dal tribunale.



La questione concerne la domanda di ammissione tardiva proposta da un creditore al passivo fallimentare di una procedura nella quale lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo da oltre un anno.

Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda con decreto perché presentata oltre il termine di cui all'art. 101, comma 4, l. fall. senza che il ritardo potesse considerarsi provocato da causa non imputabile al creditore.

Contro il decreto il creditore ha proposto opposizione mentre il tribunale ha ritenuto che il rimedio esperibile fosse il reclamo di cui all'art. 26 l. fall.

I motivi sono fondati. Ciò alla luce del disposto di cui al secondo comma dell'art. 101 l. fall., a mente del quale il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95, il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza, il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza e al procedimento stesso <<si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99>>.


Norma che giustifica pienamente l'argomento secondo il quale la decisione adottata dal giudice delegato ai sensi



dell'art. 101 l. fall. concorre alla formazione definitiva dello stato passivo fallimentare ed incide sul diritto di partecipazione al concorso del creditore e la natura e funzione del provvedimento non mutano per la circostanza che esso abbia pronunciato su questione preliminare di rito, comunque atta a definire il giudizio e così a decidere, ai fini del concorso, sul bene della vita in contesa.

L'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99, dunque, non può che riferirsi anche al provvedimento del giudice delegato con il quale, de plano e senza fissazione di udienza, venga dichiarata inammissibile la domanda di ammissione al passivo ultratardiva senza consentire al creditore di fornire la prova della non imputabilità del ritardo, magari mediante produzione di documenti integrativi, resi necessari dalle conclusioni e dalle eccezioni sollevate dal curatore, sino all'udienza fissata dal giudice delegato a seguito del deposito dell'insinuazione ultratardiva.

La dottrina ha correttamente evidenziato che <<in definitiva, il problema della non imputabilità del ritardo appartiene al merito della domanda e va, perciò, affrontato unitamente a tutte le altre questioni incidenti al riguardo>>.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written in a cursive style.

Nella concreta fattispecie il tribunale ha correttamente ritenuto applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale e, dunque, avrebbe dovuto escludere la tardività ultrannuale della domanda. Da tale accertamento, poi, avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità era illegittima e, dunque, avrebbe dovuto decidere l'opposizione nel merito.


Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il quarto motivo di ricorso, accoglie i rimanenti per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2012

Il consigliere estensore



Il Presidente

